



Comune di Apecchio

16

IL COMUNE INFORMA FASE 2

Riassumiamo le disposizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020 che avranno efficacia dal 4 maggio al 17 maggio 2020, alla luce delle interpretazioni fornite dalle FAQ ministeriali, e le disposizioni previste dai DPGR Marche n.142 e n. 143 del 30 aprile 2020 con le attuali interpretazioni del gruppo di coordinamento provinciale interforze ed in attesa di ulteriori chiarimenti:

👉 sono consentiti **gli spostamenti nel territorio regionale** solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità, per fare visita ai congiunti e per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto.

FAQ - Chi sono i congiunti? I coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

👉 Tra i **motivi per necessità** è giustificato spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti.

Interpretazioni gruppo interforze - in attesa di chiarimenti, è ammesso spostarsi in altro comune per l'acquisto di beni che non siano reperibili nel proprio comune. La linea guida è comunque quella di limitare al minimo gli spostamenti.

👉 Lo **spostamento in una regione diversa** è consentito solo per esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.

Apecchio - Si è in attesa di ricevere riscontro alla richiesta presentata dai Sindaci dei comuni di confine e dalla Provincia di Pesaro e Urbino, per permettere ai cittadini residenti di recarsi oltre il confine regionale, nella Provincia confinante, per le medesime motivazioni che ad oggi consentono gli spostamenti all'interno della Regione.

👉 L'**accesso del pubblico ai parchi**, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento. Le **aree attrezzate per il gioco dei bambini** sono chiuse. Non è consentito svolgere **attività ludica o ricreativa all'aperto** mentre è consentita **l'attività sportiva o motoria all'aperto**.

FAQ - È permessa l'attività motoria con i propri figli e le passeggiate con persone non autosufficienti.

👉 È quindi giustificata ogni uscita dal domicilio per l'**attività sportiva o motoria all'aperto**, consentita solo se è svolta individualmente (sport individuale), a meno che non si tratti di persone conviventi. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria (passeggiata). Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva è consentito spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per tale attività, sul territorio regionale con qualsiasi mezzo: a piedi, in bicicletta, in barca (in due), in macchina (in due, solo se conviventi) o in moto (da solo). La giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita attraverso autocertificazione.

👉 Sono consentiti gli spostamenti previsti anche per l'attività di manutenzione della barca e per la navigazione, **per allenamento e addestramento cavalli, per allevamento e addestramento cani**, per **l'attività di controllo della fauna selvatica**, per raggiungere **le seconde case in caso di necessità** (con l'obbligo di rientro presso la propria abitazione la sera stessa) e **per la manutenzione del verde e degli orti**. Associazioni sportive e gestori di impianti sportivi comunali possono svolgere l'attività di **manutenzione del verde**.

Interpretazioni gruppo interforze - l'interpretazione più restrittiva emersa è che sia consentito lo spostamento, con mezzi pubblici o privati, per praticare l'attività sportiva, oltre che all'interno del territorio comunale, anche su tutto il territorio regionale qualora lo svolgimento dell'attività richieda un contesto ambientale preciso, non presente all'interno del territorio comunale. In attesa di chiarimenti, non è quindi consentito lo spostamento al di fuori del territorio comunale per una semplice passeggiata. La linea guida da seguire è comunque quella di limitare al minimo gli spostamenti.

Per quanto riguarda l'attività di raccolta funghi, i comuni e le Unioni Montane dell'entroterra, sono in contatto con le istituzioni regionali al fine di ottenere i chiarimenti necessari per lo svolgimento di tale attività.

👉 Sono consentite le **cerimonie funebri** con l'esclusiva partecipazione di congiunti, fino ad un massimo di 15 persone.

FAQ - È consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti.

👉 Sono consentite le attività di vendita di **generi alimentari e di prima necessità** individuate nell'**allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020 (in allegato)**. Sono chiusi i **mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie. Nelle attività consentite sono state inserite il commercio al dettaglio dei fiori, piante, semi e fertilizzanti. Commercio e attività produttive devono rispettare le misure previste all'**allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 (allegato)**. L'orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato resta consentito dalle ore 8 alle ore 21.

Apecchio - il mercato settimanale di Apecchio, per la sola vendita di generi alimentari e prodotti agricoli, riprenderà venerdì 8 maggio nella Piazza del Mercato (Area Camper) per consentire un maggiore controllo dell'afflusso di persone (Ordinanza n. 11/2020).

FAQ - I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni. Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli.

Fino ad eventuali nuovi chiarimenti, il commercio al dettaglio di generi alimentari su aree pubbliche al di fuori dei mercati (ad esempio bancarelle sulla strada o vendita alimentare ambulante) restano non consentiti come da FAQ relativa al DPCM del 10 aprile 2020. Agli ambulanti rimane consentita la vendita dei prodotti a domicilio.

👉 L'attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita a domicilio e con asporto, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. L'attività di asporto resta consentita dalle ore 7 e 30 alle ore 22.

👉 Restano sospese le **attività inerenti servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) mentre restano garantiti i **servizi bancari, finanziari, assicurativi**.

👉 Diventa inoltre obbligatorio, non più solo raccomandato, l'**uso della mascherina** nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).

👉 I soggetti con sintomatologia da **infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)** devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.